

CITTA' DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29-03-2017

OGGETTO:

Regolamento delle entrate comunali. Modifica art. 24 relativo alle rateazioni

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Bernardini Daniele | P | Rossi Mauro | P |
| Caporali Matteo | P | Vignoli Laura | P |
| Nassini Francesca | P | Neri Laura | P |
| Vagnoli Filippo | P | Pennisi Pietro Salvatore | P |
| Paperini Mara | P | Volpi Paolo | P |
| Conticini Luca | P | Mazzetti Daniela | A |
| Nassini Renato | P | Ferrini Sabrina | P |
| Frenos Francesco | P | Righini Catia | P |
| Serrotti Martina | P | | |

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

| | |
|---------------------------|----------|
| Federico Lorenzoni | P |
|---------------------------|----------|

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, entro il quale possono essere deliberati i regolamenti delle entrate degli enti locali, è stato fissato al 31/03/2017 dall'art. 5, comma 11, del D.L. 244 del 30/12/2016;

VISTO il regolamento delle entrate comunali approvato dal C.C. con deliberazione n. 29 del 30/03/2007;

RITENUTO di apportare alcune modifiche all'art. 24 denominato "dilazioni e rateazioni" del suddetto regolamento al fine di concedere al cittadino che si possa trovare in difficoltà di ordine economico e/o sociale oppure in casi in cui il pagamento non sia stato effettuato per ragioni non imputabili alla negligenza del debitore maggiori facilitazioni nel pagamento di somme dovute al Comune.

L'attuale previsione regolamentare è la seguente

Art. 24 dilazioni e rateazioni

1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- L'ammontare del debito deve essere superiore ad € 250,00
 - L'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni
 - Durata massima 24 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza
 - Decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni Nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi;
- 3) Nessuna dilazione o rateizzazioni può essere concessa senza l'applicazione degli Interessi;
- 4) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 30,00;
- 5) Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento della prima rata. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli interessi nel termine stabilito importa la perdita del beneficio;
- 6) L'importo delle singole rate deve essere arrotondato all'euro con le modalità previste nel presente regolamento;
- 7) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni, possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi precedenti, soltanto

previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.500,00 è necessaria anche la previa prestazione di idonea garanzia;

8) Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine del pagamento, anche se l'istanza è presentata successivamente alla data di scadenza di pagamento dell'importo scritto a ruolo, e le ulteriori spese per la riscossione restano integralmente a carico del richiedente;

9) In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateizzazione deve essere presentata, a Pena di decorrenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

la nuova versione proposta è la seguente:

1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non, che si trovano in temporanea, obiettiva e documentabile difficoltà di ordine economico e/o sociale possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima della scadenza del debito, rateazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- *L'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni*
- *Durata massima rateazione 24 mesi per somme sino a €. 2.000*
- *Durata massima rateazione 36 mesi per somme superiori a €. 2.000*
- *Ammontare minimo della rata = €. 50*

2) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente calcolati sull'intero importo dovuto da rapportarsi ad un periodo pari alla metà del periodo di rateizzazione; l'ammontare degli interesse deve essere corrisposto in occasione del pagamento della prima rata.

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento delle somme dovute e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della difficoltà economica.

4) Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile dell'entrata che stabilisce il numero di rate e cadenza di pagamento in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

5) In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- *il debitore decade dal beneficio della rateazione;*
- *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;*

VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 23/03/2017 rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000; (allegato)

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

DELIBERA

1) di apportare al Regolamento comunale delle entrate le modifiche illustrate nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate; il nuovo regolamento delle entrate viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

2) di provvedere all' invio al Ministero dell'economia e delle finanze della presente deliberazione mediante l'inserimento nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013.

3) di dichiarare il presente atto con successiva votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Esce l'Assessore Caporali Matteo

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

FAVOREVOLI:N. 11

CONTRARI:N. 1(Consigliere comunale Righini Catia)

ASTENUTI:N 3 (la Minoranza)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,

CON VOTI:

FAVOREVOLI:N. 11

CONTRARI:N. 1(Consigliere comunale Righini Catia)

ASTENUTI:N 3 (la Minoranza)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Francesco Frenos

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.